

STATUTO

"LIUC ALUMNI"

ASSOCIAZIONE ALUMNI UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC DI CASTELLANZA

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione "LIUC Alumni" tra ex studenti della LIUC - Università Carlo Cattaneo. L'Associazione viene riconosciuta dall'Università con la deliberazione di approvazione dello Statuto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione ed ha efficacia dalla data del decreto presidenziale di approvazione dello Statuto. Il riconoscimento può essere revocato dall'Università con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione ed ha efficacia dalla data del relativo decreto presidenziale.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Castellanza (Va), Corso Matteotti n° 22.

Possono essere istituite sedi locali, sia in Italia che all'estero, ove ne facciano richiesta almeno sette Soci residenti nell'area della sede costituenda.

Previa domanda scritta dei Soci interessati, il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'istituzione delle sedi locali sia in Italia sia all'estero.

ART. 3 – SCOPO

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, ha per scopo:

- a) consolidare le relazioni tra i Soci, tra l'Associazione "LIUC Alumni" e l'Ateneo con le sue strutture organizzative;
- b) conferire visibilità e prestigio nazionale ed internazionale alla LIUC;
- c) partecipare alle attività dell'Ateneo con varie forme e modalità da stabilirsi volta per volta e concordate con la LIUC,
- d) mantenere il contatto con gli Alumni attraverso la cura e la pubblicazione della newsletter dell'Associazione ed il mantenimento del sito internet quale punto di contatto tra i soci;
- e) organizzare e promuovere attività culturali per la formazione umana e professionale degli Alumni e partecipare ad iniziative e/o manifestazioni culturali di particolare interesse tecnico-scientifico;
- f) rafforzare ed estendere i rapporti con associazioni analoghe di altre Università italiane o estere;
- g) informare i Soci circa le attività dell'Associazione e le iniziative programmate con la LIUC;
- h) facilitare lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;
- i) favorire le donazioni dei singoli soci e privati per istituire progetti di didattica e di ricerca;
- j) istituire borse di studio per studenti meritevoli.

L'Associazione non ha fini di lucro.

ART. 4 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo il verificarsi di una delle clausole di scioglimento previste dal presente Statuto e dalla legge in quel tempo in vigore.

ART. 5 – SOCI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono **aderire** all'Associazione tutti coloro che abbiano conseguito **un diploma universitario**, una laurea, **una laurea specialisti o magistrale**, un dottorato di ricerca, un master presso l'Università LIUC.

Possono aderire all'Associazione anche coloro i quali abbiano frequentato corsi Executive.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in misura rilevante al rafforzamento dell'Associazione, anche in termini patrimoniali.

Gli appartenenti all'Associazione si distinguono in:

- a) Aggregati;
- b) Soci Effettivi;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci fondatori.

Si considerano:

- a) Soci Aggregati sono coloro che hanno conseguito un titolo che conferisce il diritto di adesione per il primo anno di acquisizione del titolo.
- b) Soci Effettivi gli Alumni che hanno presentato domanda di ammissione con contestuale versamento della quota associativa così come stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche, anche esterne all'Università, ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento dell'Associazione, anche in termini patrimoniali. Vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento del contributo associativo. La qualifica di Socio Onorario è valida per tutta la vita del socio.
- d) Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. In caso di mancata risposta entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda la richiesta di iscrizione si intenderà accolta.

In caso di diniego della domanda di iscrizione, essa deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, indicandone i motivi. L'interessato può presentare ricorso al Collegio dei probiviri che deciderà sulla stessa con delibera motivata ed inappellabile

ART. 6 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Giunta Esecutiva
- d) Il Presidente
- e) I Vicepresidenti
- f) Il Tesoriere
- g) Il Segretario
- h) Il Consiglio Consultivo
- i) Il Collegio dei Revisori
- j) Il Collegio dei probiviri.

Ai soci titolari di cariche non spetta alcun compenso.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci effettivi e onorari nella forma ordinaria e straordinaria.

Ad ogni Socio è consentito rappresentare per delega scritta non più di altri due Soci. Le deleghe devono essere inviate al Consiglio Direttivo cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di indisponibilità anche di un Vicepresidente presiederà la riunione il socio più anziano di età.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata mediante invio di avviso di convocazione, anche a mezzo posta elettronica inviata all'indirizzo comunicato dal socio, ai soci effettivi e onorari, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche dal Collegio dei Revisori, o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, oppure da tanti soci che rappresentino almeno 100 soci aventi diritto di voto. La richiesta, indirizzata al Presidente, deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione,
- giorno, ora e sede della seconda convocazione,
- ordine del giorno,
- un formulario per l'eventuale delega a ad altro socio nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente.

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla nomina di cariche sociali, un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche sociali verrà pubblicata a cura del Consiglio Direttivo sul sito internet dell'associazione entro il 5° giorno precedente la data della riunione. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la loro candidatura, completa di curriculum, entro il 6° giorno precedente la data della riunione inviandola mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. La riunione in seconda convocazione può essere convocata anche nella stessa giornata della riunione fissata in prima convocazione.

Nelle assemblee ordinarie sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che però non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina degli organi sociali,

- approvazione dei Rendiconti Preventivi o Consuntivi e delle relative Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori,
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere,
- approvazione, modifica, revoca di Regolamenti interni,
- nomina del preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali.

ART. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata mediante invio di avviso di convocazione, anche a mezzo posta elettronica inviata all'indirizzo comunicato dal socio, ai soci effettivi, fondatori e onorari, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche dal Collegio dei Revisori, o da almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo, oppure da tanti soci che rappresentino almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto. La richiesta, indirizzata al Presidente, deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione,
- giorno, ora e sede della seconda convocazione,
- giorno, ora e sede della terza convocazione;
- ordine del giorno,
- formulario per l'eventuale delega a ad altro socio nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione quando sia presente almeno un quinto dei soci con diritto di voto, in terza convocazione quando sia presente almeno un decimo dei soci con diritto di voto. La riunione in seconda e terza convocazione può essere convocata anche nella stessa giornata della riunione fissata in prima convocazione.

Nelle assemblee straordinarie sono approvate le proposte che raccolgono i 2/3 dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto in prima convocazione e la maggioranza assoluta dei presenti in seconda e terza convocazione.

In particolare sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri di cui :

- 2 Consiglieri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università LIUC;
- 13 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

I Soci effettivi o fondatori che si candidano come consiglieri devono raccogliere almeno 20 manifestazioni di sostegno alla propria candidatura tra i soci dell'Associazione e che devono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea entro i termini previsti per la formalizzazione della candidatura all'art. 8, terzo comma.

La verifica della regolarità delle candidature sarà effettuata dal Collegio dei probiviri. Nel caso in cui il Collegio dei probiviri non sia costituito o per qualunque motivo non sia in grado di svolgere tale compito la verifica della regolarità delle candidature sarà svolta dal Collegio dei revisori.

Al fine di consentire un equilibrata rappresentanza delle varie componenti dei soci risulterà in ogni caso eletto Consigliere il socio laureato in Economia, il socio laureato in Giurisprudenza, il socio laureato o diplomato in Ingegneria, il socio rappresentante i Masterizzati, il socio addottorato ed il socio che abbia frequentato un corso executive che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Inoltre non potranno risultare eletti più di due soci che abbiano conseguito il titolo per il quale hanno acquisito la qualità di socio nello stesso anno accademico; nel caso in cui dal conteggio dei voti emerga un numero maggiore rispetto al numero massimo di due risulteranno eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un solo mandato.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina tra i propri membri il Presidente, due Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo compete l'attribuzione di eventuali deleghe di poteri ed incarichi speciali ai propri membri. È altresì investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati quelli per lo Statuto riservati all'Assemblea.

La nomina dei due Vice-Presidenti è disciplinata dal presente Statuto.

Spetta pertanto e tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) elaborare il programma operativo dell'Associazione sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e curarne la realizzazione;
- b) nominare eventuali Commissioni presiedute da un membro all'uopo designato, per attivare determinate iniziative;
- c) predisporre il progetto del bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni;
- d) proporre all'Assemblea l'ammontare annuo della quota associativa per i Soci e definire le scelte relative al reperimento dei fondi per l'attuazione del piano operativo;
- e) indire la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e stabilirne l'ordine del Giorno;

I membri assenti per tre riunioni, senza giustificato motivo, decadono a tutti gli effetti dalla carica mentre i dimissionari e i deceduti verranno cooptati dal Consiglio Direttivo sulla base dei risultati delle elezioni. I nuovi consiglieri resteranno in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Ove venga meno più di metà dei componenti del Consiglio Direttivo quest'ultimo dovrà considerarsi decaduto e occorrerà convocare l'Assemblea dei soci per nominare il nuovo consiglio.

ART. 11 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o in caso di comprovato impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione potrà avvenire anche su richiesta di almeno sei consiglieri che dovranno formalizzare la loro richiesta al Presidente indicando gli argomenti che dovranno essere posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è convocato con avviso inviato anche a mezzo e-mail almeno 7 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione. In caso di necessità e urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato almeno 3 giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età.

I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche da un altro luogo tramite ogni mezzo idoneo al corretto svolgimento delle stesse. In tal caso i materiali relativi agli argomenti all'ordine del giorno potranno essere loro resi noti con qualunque mezzo utile.

Art. 12 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri: il Presidente del Consiglio Direttivo, dai due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e dal Segretario.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di comprovato impedimento dal Vice Presidente più anziano di età.

Alla Giunta Esecutiva spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e lo svolgimento della normale amministrazione dell'Associazione. La Giunta cura anche la raccolta e l'inoltro per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo delle proposte dei gruppi di lavoro e dei comitati qualora costituitisi. Può promuovere ed indicare le modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio Direttivo per le determinazioni di competenza. Particolari iniziative individuate dal Consiglio Direttivo possono inoltre essere espressamente demandate, onde consentirne l'attuazione, alla Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta avanzata dalla maggioranza dei propri componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede alla convocazione il Vicepresidente più anziano di età.

Le convocazioni avvengono per iscritto via fax o posta elettronica con un preavviso di almeno 7 giorni o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni. In mancanza di avviso di convocazione le riunioni sono comunque valide nel caso in cui vi partecipino tutti i membri.

La Giunta Esecutiva dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo in carica. Il Presidente rimarrà in carica per un solo mandato e non potrà essere rieletto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

Il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Amministrazione dell'Università un rapporto annuale sull'andamento e sui programmi dell'Associazione.

ART. 14 - I VICE PRESIDENTI

La designazione dei due Vice-Presidenti è di competenza del Consiglio Direttivo.

Ad essi compete di coadiuvare il Presidente nel promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, curando che sia data esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Presidente in caso di assenza o di indisponibilità di quest'ultimo.

ART. 15 – TESORIERE

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- b) mantenere ordinata la contabilità;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Il Tesoriere è autorizzato, per delega permanente del Presidente, a pagamenti inferiori a 500 euro, presentando copia degli opportuni giustificativi al Consiglio Direttivo successivo a tali operazioni di cassa. Nel caso di pagamenti superiori a tale somma il pagamento potrà avvenire con approvazione formale del Presidente.

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Spetta tra l'altro al Segretario, seguendo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il verbale dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva;
- b) mantenere aggiornati i libri della società;
- c) collaborare con il Consiglio Direttivo nelle attività di mantenimento dei rapporti con i Soci;
- d) supportare il Tesoriere nella realizzazione delle iniziative atte a raccogliere fonti di finanziamento per l'Associazione.

ART. 17 – CONSIGLIO CONSULTIVO

Il Consiglio Consultivo ha la funzione di dare maggiore prestigio all'associazione e di favorire il raggiungimento degli obiettivi. Possono fare parte del Consiglio Consultivo anche persone al di fuori del contesto universitario che però condividono le finalità dell'associazione. Il Consiglio Consultivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri nominati dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche il numero. Almeno due membri del Consiglio Consultivo sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università LIUC

Il Presidente uscente del Consiglio Direttivo è membro di diritto.

Il Ruolo del Consiglio Consultivo sarà quello di:

- a) fornire parere, consiglio e valutazione in merito ai piani operativi dell'Associazione;
- b) contribuire a dettare le linee evolutive dell'Associazione;
- c) Indirizzo strategico per lo sviluppo dell'Associazione;

ART. 18 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente, nell'ambito dei membri effettivi.

Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sulla regolarità e trasparenza contabile della gestione; esso invia all'Assemblea dei Soci un parere sul bilancio preventivo e consuntivo.

Ai Revisori non è dovuto alcun compenso.

ART. 19 - CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio dei probiviri viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da 5 membri, di cui:

- due Alumni scelti tra quattro nominativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- due membri designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università LIUC, di cui almeno uno in rappresentanza del corpo docente;
- un membro esterno alla comunità universitaria designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università tra persone che svolgono a livello aziendale attività di recruiter.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio dei probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi Membri.

Il Consiglio dei probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie e svolge le funzioni allo stesso demandate dalle norme degli articoli precedenti.

Esso ha un ruolo di garante e tutela l'autonomia dell'associazione; inoltre spetta al Consiglio l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto ed interviene nel caso di eventuali controversie tra soci e/o tra soci e l'Associazione ovvero tra i suoi organi.

Le decisioni del Consiglio dei probiviri sono inappellabili.

I membri del Consiglio dei probiviri decadono automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- b) condanna penale non colposa;
- c) assenza a più di due riunioni all'anno
- d) assunzione di altro incarico negli altri organi di gestione dell'Associazione.

ART. 20 – BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro la fine del mese di novembre dell'anno in corso.

Art. 21 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituzioni, Persone Fisiche, nonché altre eventuali entrate o da tutti i beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a titolo legittimo, quali lasciti, donazioni, etc.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi di volta in volta applicabili potrà essere utilizzato per incrementare i finanziamenti all'Associazione e accrescere il suo patrimonio.

ART. 22 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio rimasto, dedotto il passivo, verrà devoluto ad altra associazione senza fini di lucro che abbia tra le sue finalità il sostegno all'attività della LIUC scelta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori ed a fornire loro i necessari indirizzi operativi.

L'Associazione stessa si intenderà automaticamente sciolta nel caso in cui l'Assemblea non si riunisse validamente per un periodo superiore ai 2 anni, con efficacia a far data nel giorno che segue di due anni la data dell'ultima riunione dell'Assemblea. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte del Consiglio di Amministrazione della LIUC l'Associazione potrà deliberare lo scioglimento oppure la prosecuzione dell'attività sotto altra denominazione e con altri scopi. In tal caso non troveranno applicazione le norme di cui al 1° comma del presente articolo con riferimento al vincolo di destinazione dei fondi derivanti dalla liquidazione.

ART. 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.